

# Una procedura che farà discutere

Riflessioni sulla nuova procedura di riscossione delle imposte da poco entrata in vigore in Italia.



Giancarlo Cervino, direttore del Centre for International Fiscal Studies di Lugano  
[www.cinfis.com](http://www.cinfis.com)

Il 1° luglio 2011 è entrata in vigore in Italia una norma che farà molto discutere quanto ai riflessi pratici sul rapporto cittadino-istituzioni e le ricadute sulle attività economiche del Paese. Non si tratta di una norma sulla tassazione in quanto tale, ma sulle modalità di riscossione delle imposte. L'esigenza di questa riforma nasceva da vari fattori:

- il livello attività economiche non dichiarate all'Amministrazione fiscale prossimo (se non in alcune località specifiche superiore) al 30% del Prodotto interno lordo complessivo, con un ammontare imponibile di circa 300 miliardi di euro all'anno;
- l'ammontare complessivo delle imposte evase pari a circa 115 miliardi di euro;
- il numero di contribuenti che dichiarano oltre 150 mila euro (pari a circa 183mila franchi) di reddito annuo, pari a soltanto 149mila unità su 41 milioni del totale (3 italiani su mille);
- il numero di cittadini che non pagano alcuna imposta o che non presentano dichiarazione, pari a quasi 10 milioni (25% del totale dei contribuenti).

Inoltre, il numero di coloro che, pur essendo scoperti dall'Amministrazione fiscale e sanzionati giustamente, non versavano poi il dovuto perché formalmente nullatenenti o, nelle more della procedura, mettevano in atto delle manovre atte a spossessarsi legittimamente di ogni bene che avrebbe potuto permettere loro di fare fronte al pagamento delle imposte e sanzioni dovute, che di fatto vanificava l'attività di accertamento.

Fino a tre anni fa, a fronte di imposte accertate e sanzioni irrogate di decine

di miliardi di euro, soltanto 3 miliardi all'anno venivano effettivamente introitati nelle casse dell'Erario.

Una serie di riforme, come pure la sofisticazione dei metodi di indagine e di riscossione, hanno portato l'anno scorso a recuperare ben 9 miliardi di euro. Ma la persistente debolezza del sistema ha portato ad una riforma ancora più radicale, che è appunto entrata in vigore il 1° luglio.

Per comprendere appieno la portata delle novità, descriveremo brevemente il sistema precedente alla riforma. A seguito di un'attività di verifica, l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza o l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps - per ciò che riguarda l'evasione contributiva), ove riscontravano delle irregolarità o un'evasione, emettevano il cosiddetto "avviso di accertamento", in cui veniva data una descrizione del contribuente e della sua attività, reale o presunta, delle contestazioni imputate e dell'imposta evasa.

In pratica un atto in cui un ufficio della Pubblica Amministrazione notifica formalmente un addebito nei confronti di un contribuente. Questo avviso deve essere sempre motivato (a pena di nullità) e deve tassativamente indicare:

- gli imponibili accertati,
- le aliquote applicate,
- le imposte liquidate,
- l'ufficio presso cui ottenere informazioni,
- il responsabile del procedimento,
- l'organo giurisdizionale presso cui è possibile fare ricorso.

Questo atto non era però un atto immediatamente esecutivo, ma per diventarlo, doveva essere iscritto a 'ruolo' dall'Amministrazione e solo dopo consegnato agli Agenti della Riscossione

(questi ultimi oggi unificati in una società chiamata Equitalia Spa) che potevano procedere all'esecuzione forzata.

Nel tempo intercorrente fra la notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, l'iscrizione a ruolo e la consegna ad Equitalia potevano passare svariati mesi in cui molti contribuenti procedevano a delle manovre di 'spossessionamento' patrimoniale in modo da sottrarsi di fatto al pagamento.

Questo spossessamento comporta il reato penale di "sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte" (art. 11 del D. Lgs. 10.3.2000 n. 74). Il reato si perfeziona tramite l'alienazione simultanea o la messa in opera di atti fraudolenti su beni propri o di terzi al fine di rendere inefficace la riscossione coattiva delle imposte e delle sanzioni. Al fine di arginare il fenomeno, il nuovo sistema procedimentale (art. 29, D.L. 78/2010) prevede invece la seguente procedura:

- l'Agenzia delle Entrate notifica l'avviso di accertamento contenente l'intimazione ad adempiere all'obbligo di versamento degli importi ivi contenuti entro il termine per la proposizione del ricorso;
- gli importi vanno quindi versati, salvo il caso della sospensione di 90 gg. da istanza di adesione o della sospensione feriale dei termini, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento;
- in caso di presentazione del ricorso, come avviene nel sistema tuttora vi-

gente, le somme vanno versate per la metà del loro ammontare, mentre le sanzioni andranno rimosse dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente e nella misura dei due terzi;

- 4) se il contribuente non adempie all'obbligo di versamento, il credito, decorsi 30 gg. dal termine ultimo per il pagamento, verrà affidato a Equitalia;
- 5) resta ferma la possibilità, per il contribuente, di chiedere la sospensione dell'effetto esecutivo dell'accertamento tanto all'Agenzia delle Entrate quanto alla Commissione tributaria.

La sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, sia nel sistema attuale che in quello delineato, può essere chiesta in sede di ricorso introduttivo o mediante atto separato da notificare alle altre parti e da depositare presso la segreteria della Commissione.

L'accoglimento della sospensione ad opera del giudice tributario presuppone

la sussistenza delle c.d. "esigenze cautelari": verosimiglianza della pretesa (il ricorso deve apparire fondato in base ad una deliberazione sommaria) e danno grave e irreparabile (es. necessità di alienare il patrimonio immobiliare in tempi brevi per onorare il debito fiscale).

Questa nuova procedura è stata contestata dai professionisti e dai contribuenti, perché rischia di dare luogo a degli abusi difficilmente sanabili e di paralizzare la giustizia tributaria con una valanga di richieste di sospensione.

Dall'altra parte è corretta l'esigenza di tutelare la riscossione da una serie di meccanismi, sia illegali ma anche legali di protezione. Fra questi ultimi:

- a) l'immissione di beni personali del contribuente in una polizza vita in un momento non sospetto di molto precedente all'accertamento;
- b) la creazione di un fondo patrimoniale per la famiglia a cui intestare una parte rilevante del patrimonio (soprattutto immobiliare);

c) la semplice apertura (sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche) di conti correnti bancari ufficialmente dichiarati presso banche estere.

Quest'ultimo strumento sarà probabilmente il più rapido ed efficace ed assolutamente legale ed inattaccabile.

Il regime di libera circolazione dei capitali permette infatti la libera apertura di conti correnti ovunque nel mondo, purché dichiarati, ma l'atto di sequestro o pignoramento basato sull'esecutività dell'avviso di accertamento non potrà essere accettato da una banca straniera in quanto non basato su un credito erariale definito da sentenza definitiva o nel quadro di una procedura di recupero crediti prevista dalle Convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni.

C'è solo quindi da sperare che questa nuova procedura sia applicata in maniera ragionata in modo da evitare inutili esasperazioni dei contribuenti più deboli.

  
HYUNDAI  
NEW  
THINKING.  
NEW  
POSSIBILITIES.

Performance allo stato puro:  
il nuovo Hyundai Genesis Coupe.

**GENESIS** *Coupe*

2.0 T (213 CV) a partire da CHF 35 890.-\*  
3.8 V6 (303 CV) a partire da CHF 40 890.-\*

Incredibilmente forte, dentro e fuori:  
il nuovo Hyundai Genesis Coupé  
affascina per le dimensioni da sportiva  
purosangue, fino a 303 CV\*, trazione  
posteriore, differenziale autobloccante  
e un dinamismo di guida perfetto. Le  
forme toniche e aerodinamiche prose-  
guono con l'interno sportivo in pelle con  
ergonomia perfetta per una sensazione  
da vettura sportiva eccezionale.

\* 2.0 T: consumo di carburante misto totale: 9.5 l/100 km, emissioni CO<sub>2</sub> totali: 220 g/km, categoria di efficienza energetica F. 3.8 V6: consumo di carburante misto totale: 10.3 l/100 km, emissioni CO<sub>2</sub> totali: 246 g/km, categoria di efficienza energetica G. Emissioni CO<sub>2</sub>, medie di tutte le vetture nuove in Svizzera: 188 g/km.

[www.hyundai.ch](http://www.hyundai.ch)

**5** YEAR  
TRIPLE  
CARE™